

STATUTO

(del 22 maggio 1990; aggiornato al 26 febbraio 2026)

Art. 1) Nome

A norma degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente Statuto è costituita l'associazione denominata "Società ticinese di ricerca e psicoterapia sistemica STiRPS".

Art. 2) Sede

L'associazione ha sede presso il domicilio del segretario.

Art. 3) Esercizio contabile

L'esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) Scopi e attività

L'associazione a-politica e a-confessionale non ha scopi di lucro.

L'associazione favorisce e promuove le seguenti attività:

1. lo sviluppo e la diffusione del pensiero sistemico nell'ambito delle scienze umane ed in particolare delle modalità d'applicazione di tale concezione teorica al campo psicoterapeutico;
2. organizza gruppi di studio, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire scambi di esperienza e ricerca sia tra i soci che con altri studiosi svizzeri e esteri esperti in materia;
3. la formazione e l'aggiornamento sulle tecniche della psicoterapia sistemica;
4. l'eventuale pubblicazione di testi connessi all'attività dell'associazione;
5. la collaborazione con enti o associazioni dagli scopi simili;

Art. 5) Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato;
- revisori interni dei conti.

Art. 6) Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione.

Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su tutto quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi. Competenze:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione;
- elezione e revoca del presidente e dei membri del comitato, dei revisori e delle commissioni;
- ammissione, dimissione ed esclusione dei soci;
- determinazione della quota annuale;
- approvazione dei conti;
- ratifica del rapporto annuale di attività del comitato e delle commissioni;
- approvazione del verbale dell'assemblea dei soci, del bilancio annuale, del preventivo per l'esercizio seguente;
- approvazione delle proposte emanate dagli altri organi dell'associazione e dai soci;

Art. 7) Assemblea dei soci

- Un'assemblea sociale ordinaria deve aver luogo annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e viene convocata dal comitato.
- Un'assemblea sociale straordinaria può essere richiesta per ragioni di notevole urgenza. Può essere convocata o dal comitato o dal comitato su richiesta di un quinto dei soci.
- L'assemblea dei soci nomina un presidente del giorno che dirige i lavori dell'assemblea.
- Viene stilato un verbale dell'assemblea.

Art. 8) Convocazione

Per l'assemblea sociale ordinaria: i soci vengono convocati con un preavviso di almeno 30 giorni, per iscritto e con allegato l'ordine del giorno.

Per l'assemblea sociale straordinaria: i soci vengono convocati con un preavviso di almeno 30 giorni, per iscritto e con allegato l'ordine del giorno stabilito o dal comitato o dai soci che l'hanno richiesta.

Art. 9) Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le decisioni dell'assemblea dei soci vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con la partecipazione di almeno due terzi dei soci.

Qualora non si raggiungesse il quorum, si può riconvocare in seconda istanza l'assemblea mezz'ora dopo e in tal caso sono valide le decisioni dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente del comitato è determinante.

Le modifiche dello Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 10) Comitato

Il comitato è composto da un massimo di nove membri: presidente o due copresidenti, vice-presidente, eventuali cinque soci e un segretario/cassiere. Quest'ultimo può essere assunto dal comitato e non deve necessariamente appartenere all'associazione.

- Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o almeno di due membri del comitato, ogni volta che l'interesse dell'associazione lo esige.
- L'ordine del giorno del comitato è stabilito dal presidente o da almeno due membri del comitato che ne richiedono la convocazione.
- Il comitato sbriga gli affari correnti dell'associazione, la rappresentanza di fronte a terzi, rende esecutive le decisioni dell'assemblea dei soci, elabora i preventivi, convoca l'assemblea dei soci, elabora le proposte da sottoporre all'assemblea per favorire gli scopi dell'associazione.
- Il comitato rimane in carica per un periodo di due anni ed è rieleggibile, ma non più di due volte consecutive.
- Il presidente rimane in carica per un periodo di due anni ed è rieleggibile, ma non più di due volte consecutive.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale.

Art. 11) Commissione titoli

La commissione titoli ha il compito di esaminare le candidature in qualità di socio, come pure le proposte di dimissioni o di esclusione, e di sottoporle all'assemblea dei soci.

Questa commissione entra in materia rispetto all'esclusione di un socio e prende posizione su infrazioni alle norme deontologiche di cui l'associazione venisse a conoscenza. La commissione titoli ha inoltre come compito la tutela dei principi e l'applicazione delle norme previste dallo Statuto all'art. 4 cpv. 3. Essa vigila alla compatibilità del titolo di psicoterapeuta con i vari regolamenti e leggi in vigore sia a livello cantonale che federale.

La commissione titoli è costituita da un massimo di sei soci, a maggioranza ordinari, eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di due anni ed è rieleggibile, ma non più di due volte consecutive.

Art. 12) Commissione scientifica

La commissione scientifica ha come compito il coordinamento, la promozione, l'organizzazione dell'attività scientifica dell'associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 4 cpv. 2, 4.

La commissione è costituita da un minimo di tre soci ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di due anni ed è rieleggibile, ma non più di due volte consecutive.

Art. 13) Revisori interni dei conti

L'assemblea dei soci nomina due revisori interni dei conti per la durata di due anni ed è rieleggibile, ma non più di due volte consecutive. Il loro compito è di verificare la contabilità e di consegnare un rapporto all'assemblea sociale ordinaria successiva.

Art. 14) Soci

L'associazione è costituita da: soci ordinari, soci aggregati, soci straordinari, soci Young e soci onorari.

1. Sono soci ordinari tutte le persone che:
 - abbiano fatto richiesta di ammissione e siano state presentate da almeno due soci;
 - siano in possesso di un titolo universitario svizzero o equiparabile con materia principale psicologia o altra scienza mirante alla comprensione del comportamento umano;
 - abbiano completato un training in psicoterapia sistemica presso una scuola riconosciuta dall'associazione o un iter ritenuto equivalente dall'assemblea;
 - possano comprovare un'attività clinica e/o di ricerca per almeno due anni;
 - abbiano ricevuto il parere favorevole da parte della commissione titoli e del comitato e vengano ufficialmente presentati all'assemblea dei soci.
2. Sono soci aggregati tutte le persone che:
 - abbiano fatto richiesta di ammissione e che siano state presentate da almeno due soci;
 - abbiano completato un training in psicoterapia sistemica presso una scuola riconosciuta dall'associazione;
 - abbiano ricevuto il parere favorevole da parte della commissione titoli e del comitato e vengano ufficialmente presentati all'assemblea dei soci.
3. Sono soci straordinari tutte le persone che:
 - abbiano fatto richiesta di ammissione e che siano state presentate da almeno due soci;
 - operano quali ricercatori o professionisti nei campi affini, purché valutati importanti per gli scopi dell'associazione;
 - abbiano ricevuto il parere favorevole da parte della commissione titoli e del comitato e vengano ufficialmente presentati all'assemblea dei soci.
4. Sono soci Young tutte le persone che:
 - abbiano fatto richiesta di ammissione;
 - siano iscritti a un training in psicoterapia sistemica presso una scuola riconosciuta dall'associazione;
 - abbiano ricevuto il parere favorevole da parte della commissione titoli e del comitato e vengano ufficialmente presentati all'assemblea dei soci.
5. Sono soci onorari tutte le persone che:
 - abbiano dato contributi di tipo teorico e/o clinico di particolare valore scientifico o in virtù di servizi resi all'associazione;
 - abbiano ricevuto il parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 15) Patrimonio e quote sociali

L'assemblea dei soci fissa annualmente e su proposta del comitato l'entità delle quote sociali.

1. La quota sociale annua è calcolata in base all'anno civile. I soci Young pagano una tassa inferiore che si calcola sottraendo l'anno di nascita del socio all'anno contabile;
2. I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del comitato, pena la decadenza della posizione associativa dopo il secondo anno consecutivo trascorso senza versamento della quota sociale.
3. Le entrate dell'associazione sono così alimentate:
 - a. dalle quote sociali;
 - b. da contributi, lasciti e donazioni di enti e persone fisiche;
 - c. da altre fonti di finanziamento, le cui modalità di reperimento siano deliberate dal comitato.
4. Tutte le entrate dell'associazione devono esclusivamente servire al fine di perseguire gli scopi dell'associazione.

Art. 16) Responsabilità dei soci

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio: è esclusa la responsabilità personale dei soci.

I soci sono tenuti ad un contributo annuo fissato dall'assemblea sociale.

Art. 17) Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto richiedono l'approvazione di due terzi dei soci presenti all'assemblea dei soci.

Art. 18) Cessazione dell'appartenenza

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione e cessa mediante: recesso, esclusione, decesso o mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

Art. 19) Recesso

Ogni socio può recedere dall'associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto al comitato dell'associazione.

Art. 20) Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Il suo scioglimento richiede il consenso di due terzi dei soci presenti all'assemblea dei soci. In merito all'utilizzazione del patrimonio decide l'assemblea dei soci su proposta del comitato.

Art. 21) Disposizioni transitorie

Il comitato stabilisce le disposizioni transitorie per l'accettazione dei soci nell'associazione e per la costituzione delle eventuali commissioni.

Art. 22) Disposizioni finali

Per tutto quello non contemplato dal presente Statuto, fanno stato gli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 23) Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato adottato dall'assemblea ordinaria dei soci del 26 febbraio 2026 a Monteceneri.

La presidente
Ornella Togni Romeo

La segretaria
Claudia Dandrea